

voto non è richiesto dal nuovo Regolamento . Ma questo Ministero crede conveniente che codesta Cassa compili in doppio esemplare gli elenchi dei soci che deve sottoporre all' esame della Commissione elettorale affinché un esemplare venga spedito alle singole sezioni elettorali non solo per facilitare lo spoglio dei votanti, ma anche perchè sia possibile ad ogni socio vedere quali siano gli eleggibili per quel dato gruppo provinciale . E qualora la Commissione elettorale si volesse valere della disposizione contenuta nel primo capoverso dell' art. 6 e per una stessa provincia o per lo stesso gruppo provinciale di soci istituisse più sezioni elettorali, questo Ministero crede opportuno che ogni singola sezione abbia l' elenco completo dei soci appartenenti a quel determinato gruppo provinciale, tra i quali debbono essere scelti i candidati .

Inoltre, in correlazione ai predetti prospetti dei soci eleggibili a delegati di ogni singolo gruppo provinciale, è opportuno che codesta Cassa fornisca ogni singola sezione dell' elenco di quei soci contenuti negli indicati prospetti e che, a termini dell' art. 10, non sono eleggibili perchè sono ~~agenti~~ agenti della Società, o sono stati tali entro i sei mesi antecedenti al giorno fissato per le elezioni .

Accennate così brevemente le principali disposizioni del nuovo Regolamento che debbono avere una pronta attuazione, invio dieci copia del Regolamento medesimo, riservandomi di spedire quel numero di copie che sarà necessario per l'esecuzione delle art. 7 .

Intanto questo Ministero resta in attesa dell' indicazione del giorno che codesto Consiglio di Amministrazione prepona per la elezione .

IL MINISTRO

Firmato : Nitti



Corporate Heritage
& Historical Archive